



COMUNE DI SORESINA

Provincia di Cremona

ORDINANZA DEL SINDACO

NUMERO 4 DEL 30/06/2022

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA E DEL DECORO PUBBLICO. VIA GENALA IN PROSSIMITA DELL'OPEN SHOP 24 SITO AL CIVICO 23. AZIONI DI CONTRASTO AL DEGRADO ED ALLA ILLEGALITÀ DIVIETO DI ASSEMBRAMENTO NOTTURNO.

U

COMUNE DI SORESINA
Comune di Soresina

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0013333/2022 del 30/06/2022

Firmatario: D. GOGGIANI

VISTO l'art. 50, comma 5, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 8, comma del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito in legge 18 luglio 2017, n. 48, che contiene disposizioni norme in materia di sicurezza delle città;

VISTO l'art. 7-bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in materia di apparato sanzionatorio in caso di violazione delle ordinanze e dei regolamenti comunali;

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689 ed il relativo D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale n. 220/2014 che, riepilogando l'evoluzione della giurisprudenza amministrativa, ha evidenziato come non sia preclusa al Comune la possibilità di esercitare il proprio potere di inibizione delle attività, quando sussistano comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto di terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale e salute;

PREMESSO

Che l'art. 50, comma 5 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 8, comma 1 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito in legge 18 luglio 2017, n. 48, consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili ed urgenti, “ *quale rappresentante della comunità locale..... in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio e dell'ambiente..... o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti....* “;



COMUNE DI SORESINA

Provincia di Cremona

Che le azioni da porre in campo – benché *extra ordinem* – devono conservare il puntuale rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e non ledere o compromettere diritti costituzionali protetti, se non entro il limite della protezione di equivalenti diritti costituzionali tutelati;

Che con segnalazioni di alcuni cittadini, l'Amministrazione Comunale ha dato atto che da diverso tempo sono in corso atti e comportamenti, che in particolare nelle ore serali e notturne, determinano situazioni di grave disturbo al riposo delle persone residenti in Via Genala, in particolare presso l'attività commerciale Open Shop 24, sita al numero civico 23;

Che per tale situazione gli stessi residenti hanno talvolta chiamato le Forze dell'Ordine, in quanto oltre al disturbo della quiete pubblica, si verificavano atti riconducibili a presunti reati;

Che, sempre secondo le segnalazioni dei residenti, nell'arco notturno spesso sono presenti, ad intervalli, gruppi di N. 4/5 persone, che dopo aver usufruito del servizio dell'attività commerciale Open Shop 24, sostano per lungo tempo sia all'interno del locale, sia all'esterno sul marciapiede antistante, discorrendo se non litigando, come spesso è accaduto e anche venendo alle mani, parlando o addirittura gridando e quindi provocando costanti, gravi disagi ai residenti;

Che l'Amministrazione Comunale ha esaminato attentamente la situazione e quindi ritiene di dover porre freno alla pericolosa deriva che è connessa all'evoluzione incontrollata dei fenomeni sopra descritti, ritenendo altresì evidente la necessità di contemperare gli interessi contrapposti con l'emissione di un'ordinanza di divieto di assembramento su suolo pubblico in tutta l'area posta in prossimità dell'esercizio commerciale Open Shop 24 di Via Genala 23, per almeno m. 50 in tutte le direzioni ed in particolare nell'orario notturno dalle ore 23,00 alle ore 07,00;

Che l'Amministrazione Comunale ha altresì anche valutato l'opportunità di vietare la consumazione sul posto dei prodotti venduti presso l'Open Shop 24 di Via Genala 23, all'interno dell'esercizio e nelle immediate vicinanze dello stesso, a non meno di 50 metri di distanza, in tutte le direzioni;

SENTITO

Informalmente, il parere della Giunta Comunale e del Responsabile della Polizia Locale, che concordano con la sostanza delle segnalazioni pervenute e con l'opportunità del provvedimento proposto;

RILEVATO

Che l'attività commerciale di Via Genala 23 "Open Shop 24" non è classificata come un pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, ma si sostanzia in una mera attività di vendita a mezzo apparecchi automatici (art. 15 L.R. n. 06/2010 e s.m.i.), come da documentazione agli atti dello Sportello Unico Attività Produttive – SUAP;

CONSIDERATO

Che Via Genala è la via centrale e principale della Città di Soresina;

Che la repressione dei comportamenti, sopra indicati e frutto delle segnalazioni dei cittadini residenti, avviene nel quadro della normativa nazionale di fonte legale, la quale ha impresso un notevole slancio



COMUNE DI SORESINA

Provincia di Cremona

alle possibilità di intervento offerte dai vigenti regolamenti comunali, concretizzando in tal modo il principio fondamentale della contingibilità;

ORDINA

Al fine di prevenire e reprimere quanto in premessa indicato, il **divieto di assembramento in corrispondenza, a non meno di 50 mt. in tutte le direzioni, dell'Open Shop 24 di Via Genala 23 dalle ore 23,00 alle ore 07,00 e il divieto di consumazione dei prodotti acquistati all'interno ed all'esterno del punto vendita, a non meno di 50 metri in tutte le direzioni, per l'intero arco della giornata;**

AVVERTE

Che chiunque trasgredisce la presente ordinanza, qualora il fatto non sia già punito da altra norma di legge, è soggetto al pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Pagamento in misura ridotta: €. 100,00);

Che la presente ordinanza entra in vigore in data 01 luglio 2022 e che ha la durata di sessanta giorni, salvo eventuale reiterazione.

Che i proventi delle sanzioni amministrative contestate saranno introitati dal Comune di Soresina;

Che l'Autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi è il Sindaco di Soresina;

Copia della presente ordinanza viene inviata, per quanto di rispettiva competenza, alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Cremona, al Settore LLPP del Comune di Soresina per la posa della dovuta segnaletica, al Comando della Stazione dei Carabinieri di Soresina ed al Settore di Polizia Locale di Soresina.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO

P.I. Diego VAIRANI

*documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs n 82/2005*